

Newsletter

Antitrust & EU Law

Le interazioni fra la normativa sul controllo delle concentrazioni e il nuovo Regolamento sulle sovvenzioni estere

INTRODUZIONE

L'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2022/2560 sul controllo delle sovvenzioni estere (*Foreign Subsidies Regulation*, “**FSR**”) aggiunge un potenziale adempimento regolamentare ulteriore per le operazioni di concentrazione, aggiungendosi agli esistenti obblighi di notifica derivanti dalla normativa antitrust o *golden power*.

Nella presente nota si metteranno in evidenza le interazioni tra FSR e disciplina sul controllo delle concentrazioni UE e italiana, sotto il profilo dei requisiti e delle tempistiche procedurali.

REQUISITI

Come illustrato nella tabella che segue, mentre la notificabilità di un'operazione ai sensi della normativa sul controllo delle concentrazioni UE (Regolamento (CE) n. 139/2004 – “**EUMR**”) o italiana (Legge n. 287/1990 – “**Legge**”) dipende unicamente dal superamento di soglie di fatturato, nel caso del FSR sarà altresì necessario che le parti di un'operazione abbiano ricevuto un dato ammontare di “contributi finanziari” da parte di stati esteri nei tre anni precedenti all'operazione.

Si tratta di una differenza di non poco conto sotto il profilo pratico, in quanto (i) la nozione di contributo finanziario è molto più ampia (e di difficile calcolo) rispetto a quella di fatturato;¹ e (ii) i dati relativi ai

¹ Per contributi finanziari si intendono, tra l'altro: a) trasferimenti di fondi o passività, quali conferimenti di capitale, sovvenzioni, prestiti, garanzie sui prestiti, incentivi fiscali, compensazione delle perdite di esercizio, compensazione di oneri finanziari imposti dalle autorità pubbliche, remissione del debito, capitalizzazione del debito o ristrutturazione del debito; b) la rinuncia a entrate altrimenti dovute, quali esenzioni fiscali o la concessione di diritti speciali o esclusivi senza una remunerazione adeguata; oppure c) la fornitura o l'acquisto di beni o servizi. Cfr. FSR, art. 3(2).



CHIOMENTI

contributi finanziari dovranno essere costantemente aggiornati per un arco temporale abbastanza lungo (vale a dire il triennio precedente all'esecuzione dell'operazione).

Ciò significa che le imprese, soprattutto quelle di grandi dimensioni o particolarmente attive nel settore dell'M&A, dovranno dotarsi di un adeguato sistema di monitoraggio a livello di gruppo per tracciare i contributi esteri ricevuti.

A fronte di soglie di notifica diverse, è però utile richiamare che i tre regimi in parola si basano su di un'analogia nozione di "concentrazione" e "controllo", il che elimina ogni incertezza su elementi altrettanto importanti per stabilire se un'operazione debba essere notificata ai sensi del FSR.

FSR	EUMR	Legge italiana
<ul style="list-style-type: none">- Almeno una delle imprese partecipanti all'operazione (i.e., una delle imprese partecipanti alla fusione, l'impresa acquisita in caso di acquisizioni o l'impresa comune) è stabilita nell'UE e genera un fatturato totale nell'Unione superiore a € 500 mln; E- le parti della concentrazione hanno beneficiato di contributi finanziari totali combinati superiori a € 50 mln da paesi terzi nei tre anni precedenti l'esecuzione dell'operazione.	<ul style="list-style-type: none">(1) Il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a € 5 miliardi; E il fatturato totale realizzato individualmente nell'UE da almeno due delle imprese interessate è superiore a € 250 mln; O(2) Il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a € 2,5 miliardi; E il fatturato totale dell'insieme delle imprese interessate è superiore a € 100 mln in almeno tre Stati membri; E il fatturato totale realizzato individualmente da almeno due delle imprese interessate supera € 25 mln in ciascuno dei tre Stati membri appena citati; E il fatturato totale realizzato individualmente nell'UE da almeno due delle imprese interessate è superiore a € 100 mln.	<ul style="list-style-type: none">- Il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a € 517 mln; E- il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è superiore a € 31 mln.

B. ASPETTI PROCEDURALI

Sotto il profilo procedurale, vi è un pieno allineamento tra FSR ed EUMR, il che rappresenta un indubbio vantaggio per i tempi di un'operazione, dal momento che nella maggioranza dei casi ci si può attendere che una concentrazione soggetta al FSR sarà contestualmente notificabile ai sensi dell'EUMR. Sono inoltre previste delle misure di raccordo tra i due regimi al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese notificanti.

Più complesso è il caso di operazioni che debbano essere notificate ai sensi del FSR e della Legge. Da un lato, infatti, non vi sarebbe un allineamento tra i tempi per l'ottenimento delle autorizzazioni ai sensi dei due regimi, essendo quello italiano molto più celere. Dall'altro lato, la Legge prevede che si possa procedere con il perfezionamento di un'operazione anche in pendenza del procedimento autorizzativo dinanzi l'Autorità di concorrenza italiana; diversamente, il regime previsto dal FSR ha effetto sospensivo.

Nel grafico che segue verranno sinteticamente illustrate le interazioni procedurali tra FSR e normativa nazionale/UE sul controllo delle concentrazioni.

Contatti

Cristoforo Osti

Partner – Chiomenti
Antitrust & EU Law
T. +39 02 7215 7261
cristoforo.osti@chiomenti.net

Antonino Cutrupi

Senior associate – Chiomenti
Antitrust & EU Law
T. +39 06 4662 2285
antonino.cutrupi@chiomenti.net


Giacomo Grechi

Associate – Chiomenti
Antitrust & EU Law
T. +39.06.466.221
Giacomo.grechi@chiomenti.net

CHIOMENTI



T₀
Notifica



Analisi
preliminare ai
sensi del FSR
e/o dell'EUMR

Seri dubbi sulla
compatibilità con / possibile
effetto distorsivo sul mercato
interno?

NON OBIEZIONE /
AUTORIZZAZIONE
(se del caso con
impegni)

CONCENTRAZIONE
VIETATA!

Sussistono seri
dubbi sulla
compatibilità con / possibile
effetto distorsivo sul
mercato interno?